

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 413/2013 DELLA COMMISSIONE

del 6 maggio 2013

relativo all'autorizzazione di un preparato di *Pediococcus acidilactici* CNCM MA 18/5M come additivo per mangimi da utilizzare nell'acqua potabile per suinetti svezzati, suini da ingrasso, galline ovaiole e polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Lallemand SAS)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 dispone che gli additivi destinati all'alimentazione animale siano soggetti a un'autorizzazione e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) In conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un nuovo impiego di un preparato di *Pediococcus acidilactici* CNCM MA 18/5M. Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) La domanda riguarda un nuovo impiego di un preparato di *Pediococcus acidilactici* CNCM MA 18/5M come additivo per mangimi da utilizzare nell'acqua potabile per suinetti svezzati, suini da ingrasso, galline ovaiole e polli da ingrasso, e da classificare nella categoria «additivi zootecnici».
- (4) L'impiego di tale preparato di *Pediococcus acidilactici* CNCM MA 18/5M è stato autorizzato a tempo indeterminato per i polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1200/2005 della Commissione⁽²⁾ e per i suini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 2036/2005 della Commissione⁽³⁾, per un periodo di dieci anni per i salmonidi e i gamberi dal regolamento (CE) n. 911/2009 della Commissione⁽⁴⁾,

per i suinetti svezzati dal regolamento (UE) n. 1120/2010 della Commissione⁽⁵⁾, per le galline ovaiole dal regolamento (UE) n. 212/2011 della Commissione⁽⁶⁾ e per tutti i pesci diversi dai salmonidi dal regolamento di esecuzione (UE) n. 95/2013 della Commissione⁽⁷⁾.

- (5) Nel suo parere del 12 giugno 2012⁽⁸⁾, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che nelle condizioni d'impiego proposte, il preparato di *Pediococcus acidilactici* CNCM MA 18/5M non ha effetti dannosi per la salute animale e umana e l'ambiente e può migliorare i parametri produttivi delle specie bersaglio.
- (6) La valutazione del preparato di *Pediococcus acidilactici* CNCM MA 18/5M dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È quindi opportuno autorizzare l'impiego di tale preparato come specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.⁽²⁾ GU L 195 del 27.7.2005, pag. 6.⁽³⁾ GU L 328 del 15.12.2005, pag. 13.⁽⁴⁾ GU L 257 del 30.9.2009, pag. 10.⁽⁵⁾ GU L 317 del 3.12.2010, pag. 12.⁽⁶⁾ GU L 59 del 4.3.2011, pag. 1.⁽⁷⁾ GU L 33 del 2.2.2013, pag. 19.⁽⁸⁾ *EFSA Journal* 2012; 10(7):2776.